



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

e dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 9 |
| Disegno di legge | » | 13 |
| Testo del decreto-legge | » | 14 |

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.

In particolare, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, si prevede che le disposizioni della Convenzione n. 54/2012 stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021.

Al contempo, si stabilisce che, in caso di mancata conclusione delle procedure entro il previsto termine del 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici, diversi da CIN.



Giova ricordare che la Convenzione n. 54/2012, stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la CIN S.p.a. per la durata di otto anni, in attuazione dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è stata approvata e resa efficace con l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Detta Convenzione riguarda l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale, cioè i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale. In questo caso si tratta dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni. L'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 ha infatti, tra l'altro, disposto:

- a) la proroga delle convenzioni in essere fino al completamento del processo di privatizzazione;
- b) il trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti relativi al trasporto marittimo intra-regionale e tra le regioni e le proprie isole minori, sulla base di nuovi contratti di servizio;
- c) la privatizzazione di Tirrenia spa e delle sue società controllate;
- d) i contenuti delle nuove convenzioni e dei nuovi contratti di servizio pubblico;
- e) contributi dello Stato in relazione agli oneri di servizio pubblico stabiliti nelle convenzioni e nei contratti di servizio.

Il corrispettivo riconosciuto a CIN S.p.a. con la Convenzione è pari a 72.685.642 euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

Le tratte passeggeri a/r disciplinate dalla convenzione sono le seguenti (articolo 3 della Convenzione):

- a) Genova - Porto Torres; Genova - Olbia- Arbatax; Napoli - Cagliari; Palermo- Cagliari; Civitavecchia - Cagliari - Arbatax; Civitavecchia - Olbia;
- b) Napoli - Palermo;
- c) Termoli - Tremiti.

Le tratte merci sono: Livorno-Cagliari e Ravenna-Catania.

La Convenzione è stata successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, su istanza di CIN S.p.a. stipulato ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione e approvato con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014, con il quale è stato tra l'altro eliminato il servizio in alcune tratte (Cagliari-Trapani passeggeri e Napoli-Cagliari merci).

In attuazione delle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 e della delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nonché della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE), il Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti ha avviato una specifica istruttoria volta a verificare innanzitutto la permanenza delle esigenze di servizio pubblico e in secondo luogo l'accertamento che tali esigenze siano già soddisfatte o potenzialmente sostenibili dal mercato in regime di concorrenza e senza alcun intervento pubblico.

In considerazione della complessità dell'attività istruttoria e dell'incidenza della diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – e dunque sugli esiti di detta attività, l'articolo 205, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la proroga dell'efficacia della sopra menzionata Convenzione fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.

Con avviso pubblicato il 13 giugno 2020 è stato dato avvio alla consultazione delle regioni coinvolte (Sicilia, Sardegna, Puglia) e del Comune delle isole Tremiti, delle principali associazioni e soggetti rappresentativi degli utenti e delle rappresentanze delle imprese attive dei settori della logistica e dei trasporti, al fine di acquisire in via diretta indicazioni, rilievi e proposte con l'obiettivo di assicurare la migliore organizzazione possibile dei servizi in oggetto, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti.

Acquisiti ed elaborati gli elementi emersi dalla consultazione degli stakeholder e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in data 25 agosto 2020 è stato dato avvio al market test con la pubblicazione di un'apposita relazione contenente le informazioni relative a ciascuna linea oggetto della Convenzione con CIN S.p.a., invitando le società di navigazione attive sul mercato a chiarire per quale o per quali linee oggetto della Convenzione le esigenze di servizio pubblico potrebbero essere soddisfatte dalla libera iniziativa economica in regime di libero mercato.

La prima fase di consultazione si è conclusa il 24 settembre 2020.

In data 30 novembre 2020 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli esiti parziali dell'istruttoria con riferimento a cinque linee oggetto delle Convenzioni con CIN. Il successivo 29 dicembre 2020 la relazione finale sugli esiti dell'analisi di mercato è stata trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Commissione Europea, che, con nota COMP/F/SM/dgv*2020/144697 del 30 novembre 2020, ha comunicato la condivisione del percorso seguito dalle Autorità italiane per pervenire il più rapidamente possibile alla nuova definizione dei servizi di continuità territoriale marittima in linea con le norme UE e fornendo puntuali indicazioni in ordine alla prosecuzione della procedura.

L'analisi effettuata ha consentito, per quattro delle dieci linee oggetto della Convenzione con CIN (segnatamente: Napoli-Palermo, Ravenna-Catania, Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax), di interrompere qualsiasi forma di sovvenzionamento in quanto l'istruttoria ha mostrato che la libera iniziativa economica era in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza necessità di alcun intervento pubblico. Dette linee sono state dunque "restituite" integralmente al mercato con decorrenza rispettivamente dal 1° dicembre 2020 per le prime tre e dal 21 dicembre 2020 per la linea Genova-Olbia-Arbatax.



In relazione alle restanti linee, l'analisi effettuata ha mostrato, per le linee Termoli-Tremi, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Genova-Porto Torres, un interesse nullo o solo parziale del mercato, inidoneo a garantire le esigenze di servizio pubblico e incompatibile con l'eventuale sperimentazione (imposizione di oneri di servizio pubblico - OSP) di soluzioni diverse dall'affidamento di un contratto di servizio pubblico.

Conseguentemente, in data 17 febbraio 2021 sono stati pubblicati gli atti delle prime due procedure di gara (Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax) e il successivo 26 febbraio è stata effettuata la pubblicazione degli atti delle gare relative alle restanti linee da garantire (Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Genova-Porto Torres).

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato, rispettivamente, al 20 aprile 2021 per le prime due procedure e al 29 aprile 2021 per le restanti.

Con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto opportuno avviare la procedura disciplinata dalla misura 2.6 della delibera ART n. 22/2019 per verificare la possibilità di garantire il servizio pubblico durante la stagione invernale imponendo oneri di servizio pubblico (OSP) con approccio orizzontale a tutti gli armatori potenzialmente interessati a svolgere i servizi nel corso della stagione estiva. La procedura è stata avviata con avviso prot. n. 2069 pubblicato il 22 gennaio 2021 ed è attualmente in corso.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 31 marzo 2021.

Tanto premesso, l'articolo 1 del presente decreto prevede, al comma 1, l'ultrattività dell'efficacia della Convenzione del 18 luglio 2012 limitatamente alle sei linee in relazione alle quali l'attività istruttoria svolta ha dimostrato che la libera iniziativa economica non era in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza necessità di alcun intervento pubblico.

La prevista ultrattività è finalizzata a garantire che, nelle more della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE (stimata entro il 31 maggio 2021), non si verificano interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremi, salvaguardando in tal modo l'effettività sull'intero territorio nazionale del diritto alla mobilità delle persone e della circolazione delle merci. In caso di mancata conclusione delle predette procedure entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori 30 giorni.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 individua la copertura finanziaria della disposizione a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 (Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)

L'articolo 2 del presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di digitalizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: "Razionalizzazione



dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124". Tale disposizione prevede che: *"il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico da completarsi, comunque, entro il 31 marzo 2021"*.

In considerazione del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il perfezionamento delle procedure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone ha subito rallentamenti, considerato, tra l'altro, che tali veicoli hanno normative di settore molto complesse in materia di immatricolazione.

Inoltre, occorre migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzionamento operativo delle nuove procedure digitali al fine di apportare, con maggiore tempestività, i conseguenti correttivi e implementare le funzionalità degli applicativi (ad esempio anomalie del software e/o malfunzionamenti che emergono nella attuale fase di attuazione delle procedure) nonché assicurare l'ottimizzazione delle procedure.

Conseguentemente, la disposizione differisce al 30 giugno 2021 il termine entro il quale completare le procedure in argomento.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia)

L'articolo 3 del decreto-legge, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, prevede, al **comma 1**, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, proceda all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

All'uopo, si evidenzia che l'articolo 156, comma 7, del codice dei contratti pubblici stabilisce che, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi: la prima fase finalizzata all'acquisizione di idee progettuali; la seconda fase, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.



Ai sensi del medesimo articolo 156, comma 7, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria della disposizione.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto – legge.



Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

L'**articolo 1** del decreto – legge prevede il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione – CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012 con l'obiettivo di garantire lo svolgimento dei servizi di continuità territoriale marittima per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure già pubblicate per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico con approccio orizzontale sulla linea Civitavecchia-Olbia e l'aggiudicazione dei contratti di servizio per le linee Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax e Termoli-Tremi e comunque non oltre il 31 maggio 2021.

Al contempo, si stabilisce che, in caso di mancata conclusione delle procedure entro il previsto termine del 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici, diversi da CIN.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che il corrispettivo da erogare a CIN per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione è stato calcolato il valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019, determinando l'incidenza di ciascuna linea sull'importo complessivo dei costi sostenuti per ciascun anno di riferimento e, proporzionalmente, anche il costo giornaliero di ciascuna linea.

Il corrispettivo da erogare è stato dunque determinato moltiplicando il costo medio giornaliero di ciascuna linea (periodo 2016-2019 e anno 2020) per i giorni di effettivo esercizio delle linee e fino al termine finale di efficacia della Convenzione (31 maggio 2021). Limitatamente alle tratte Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, è stato considerato il termine finale del 30 giugno 2021



tenuto conto che la disposizione prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'importo complessivo, dettagliato nella seguente tabella, è pari ad euro 13.424.173,96:

| Lince annuali | Giorni | Costo giornaliero | Costo totale |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| Cagliari - Palermo | 92 | 7.703,87 | 708.756,05 |
| Napoli - Cagliari | 92 | 15.374,56 | 1.414.459,64 |
| Civitavecchia-Cagliari-Arbatax | 122 | 41.162,71 | 5.021.850,99 |
| Temoli - Tremiti | 122 | 7.376,11 | 899.885,15 |
| Genova-Porto Torres | 92 | 26.363,20 | 2.425.414,62 |
| Olbia - Civitavecchia | 92 | 32.106,60 | 2.953.807,50 |
| | | | 13.424.173,96 |

122 gg.: periodo marzo, aprile, maggio e giugno

92 gg.: periodo marzo, aprile e maggio

| | PA/CA | CIV/OL | CIV/CA | NA/CA | GE/PT | TREMITI |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| COSTO GIORNALIERO MEDIO (PERIODO 2016-2019) | 7,70 | 32,11 | 41,16 | 15,37 | 26,36 | 7,38 |

| | PA/CA | CIV/OL | CIV/CA | NA/CA | GE/PT | TREMITI |
|--------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| COSTO GIORNALIERO MEDIO (ANNO 2020) | 7,70 | 32,11 | 41,16 | 15,37 | 26,36 | 7,38 |

La spesa derivante dal differimento della convenzione in essere trova copertura sulle risorse previste a legislazione vigente e già destinate a tale finalità di cui al capitolo 1960 – 2.5 “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo” - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta la necessaria disponibilità. Al riguardo, si rappresenta che dette risorse risultano libere e non sono in corso provvedimenti che ne determinano l'impegno. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)

La disposizione prevede il differimento del termine dal 30 marzo 2021 al 30 giugno 2021 della definizione delle modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Trattasi di previsione a contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia)

La disposizione, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale,



paesaggistico e ambientale di detto territorio, prevede, **al comma 1**, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, proceda all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in circa 2,2 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla quantificazione degli oneri finanziari, si precisa che essa è stata operata:

- a) stimando un valore del progetto di fattibilità tecnico – economica pari a 130 milioni di euro;
- b) assumendo a riferimento i parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, applicabili ai progetti di fattibilità tecnica – economica aventi un valore di 130 milioni di euro;
- c) considerando l'importo del congruo premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del d.P.R. n. 207 del 2010) e delle spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) considerando i costi di svolgimento delle due fasi del concorso, ivi compresi i compensi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice determinati assumendo, stante la complessità della procedura, una commissione di cinque membri da remunerare sulla base dei parametri di cui al D.M. 12 febbraio 2018, recante Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi



compensi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, applicabili ai progetti di fattibilità tecnico-economica aventi un valore di 130 milioni di euro.

Nella tabella di seguito riportata, vengono indicati i valori e i parametri considerati ai fini della quantificazione:


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Valore del progetto di fattibilità tecnico – economica | 130.000.000,00 |
| Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | 1.774.500,00 |
| Spese | 177.450,00 |
| Totale | 1.951.950,00 |
| Premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del d.P.R. n. 207 del 2010) | 1.153.425,00 |
| Spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | 798.525,00 |
| Pubblicazione degli avvisi, costi e compensi della commissione giudicatrice | 240.000,00 |
| TOTALE | 2.191.950,00 |

Articolo 4 (Entrata in vigore)

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto – legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

01/04/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021.

**Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico
crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 998;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in particolare, l'articolo 19-ter;

Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in particolare l'articolo 1, comma 5-bis;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 6, comma 19;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 205;

Considerata la necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nelle more della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio

in applicazione del citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale;

Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di

merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia)

1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

€ 2,00